

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL
PIEMONTE ORIENTALE - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
FARMACIA OSPEDALIERA E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
VCO**

premesse che

– l'ASL VCO (di seguito denominata Azienda), dispone delle Strutture Ospedaliere Complesse di Farmacia aventi sede a Verbania, Domodossola e Omegna, che sono state ritenute idonee per la formazione degli specializzandi in FARMACIA OSPEDALIERA;

– **il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 1.8.2005**, come modificato per la Fisica Medica e la Farmacia Ospedaliera dal D.M. 31.7.2006, recante norme sul riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, e in particolare l'art. 3, prevede che ciascuna scuola operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti; volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale;

– **il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 29.03.2006** ha definito, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali e, in particolare, i requisiti strutturali, assistenziali e disciplinari che devono essere posseduti dalle strutture sanitarie facenti parte delle reti formative delle scuole al fine di consentire il completamento dell'attività professionalizzante degli specializzandi;



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller, stylized handwritten signature in black ink.

- è interesse della Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito denominata Scuola) ottenere che i discenti ad essa iscritti possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori della Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale e, dall'altro, avvalersi delle strutture operative e tecnico logistiche della suddetta Azienda per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche anche al fine dell'elaborazione di tesi di specializzazione;
- è interesse dell'ASL VCO acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con la Scuola, dovendosi postulare che da ciò abbia a derivare un miglioramento delle prestazioni che in essa si svolgono;
- sulla materia esiste una precisa convergenza di operatività e di ricerca tra l'Università e l'ASL VCO;

tra

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale n. 94021400026 , rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Garbarino nato a Canelli (AT), il 27/02/1954, domiciliato per la sua carica in Vercelli, Via Duomo, 6

e

l'ASL VCO, C.F. e P.I. n. 00634880033, rappresentata dal Dott. Corrado Cattrini, nella sua qualità di Commissario, nato a Vanzone San Carlo (VB) il 30/09/1948, domiciliato per la sua carica in Omegna, Via Mazzini n. 117,

si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 1



Allo scopo di attivare un rapporto di collaborazione tra l'Università e l'ASL VCO per lo svolgimento di attività formative per gli specializzandi iscritti alla Scuola in Farmacia Ospedaliera e per l'utilizzo del personale didattico, scientifico e delle strutture complesse interessate, anche al fine dell'apporto di queste strutture ai compiti didattici, di ricerca e di preparazione professionale di personale sanitario, l'Università, in riferimento alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione si avvale, nell'ambito della Scuola, delle strutture nonché del personale dirigente delle strutture complesse interessate.

ARTICOLO 2

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1, l'Azienda:

- dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006 definente gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione e di accettare eventuali verifiche da parte delle istituzioni preposte, impegnandosi altresì a comunicare all'Università ogni eventuale variazione dovesse intervenire relativamente agli standard in parola;
- mette a disposizione dell'Università per le necessità di formazione degli specializzandi iscritti alla Scuola di Farmacia Ospedaliera, spazi e attrezzature e si impegna a garantire l'espletamento delle attività professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale-definite dal Consiglio della Scuola di



Specializzazione conformemente all'ordinamento didattico e al piano di studi del percorso formativo. A tal fine appositi tutor aziendali individuati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa guideranno lo specializzando impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività dell'Unità Operativa. Ciascun tutore non potrà contemporaneamente seguire un numero di specializzandi in formazione specialistica superiore a 3;

➤ si impegna a verificare le attività e gli interventi effettuati dagli specializzandi, illustrati e certificati, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione, sotto la guida del dirigente responsabile dell'Unità Operativa presso la quale lo specializzando espleta le attività previste dal programma formativo;

l'Università:

➤ può avvalersi di personale dell'Azienda per lo svolgimento di attività didattiche e pratiche della Scuola nei modi e limiti stabiliti dalla normativa in materia di insegnamento, presso le strutture complesse interessate, concordemente ritenute dalle parti specificamente idonee a fornire una adeguata preparazione tecnico-pratica agli specializzandi in Farmacia Ospedaliera;

➤ può attribuire al personale dirigente dell'Azienda, nel quadro del programma dell'attività didattica della Scuola, le funzioni di professore a contratto per l'esperienza di:

- corsi di insegnamento integrativi;
- gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari;

- forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di collaborazione didattica.

ARTICOLO 3

La prestazione didattica del personale della SOC di Farmacia, sarà svolta a titolo gratuito e senza nessun onere per l'Università.

ARTICOLO 4

L'attribuzione dei compiti degli insegnamenti e degli altri compiti connessi alla didattica specialistica, al personale delle Strutture Complesse interessate, avverrà su proposta deliberata dal Consiglio della Scuola e previa delibera del Consiglio di Facoltà, informato il Direttore Generale dell'Azienda.

ARTICOLO 5

Nessun rapporto di impiego o di lavoro si instaurerà tra l'Università ed il personale docente eventualmente designato.

ARTICOLO 6

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività, le sedi delle stesse, vengono stabiliti dal Consiglio della Scuola all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Il Consiglio della Scuola, nel formulare le suddette modalità, dovrà tener presente la necessità che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso le Strutture Complesse interessate, siano coordinate con le attività specifiche di questa.

Al fine di poter meglio strutturare tale coordinamento, il Consiglio della Scuola delibera secondo quanto concordato direttamente tra il Direttore della Scuola ed il Responsabile delle strutture interessate.



ARTICOLO 7

Il Direttore della Scuola e il Responsabile delle strutture interessate vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, conducono le opportune e necessarie verifiche, nonché propongono agli organi deliberanti dei rispettivi Enti gli argomenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della convenzione stessa dovesse suggerire.

ARTICOLO 8

L'Università provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività formativa specifica posta in essere dagli specializzandi in forza della presente convenzione presso le strutture sanitarie dell'Azienda.

ARTICOLO 9

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, gli specializzandi che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

ARTICOLO 10

L'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria agli specializzandi in Farmacia Ospedaliera durante l'attività presso le proprie strutture.

L'Azienda si impegna affinché agli specializzandi in Farmacia Ospedaliera vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante



e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e sono comunicate al farmacista in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ARTICOLO 11

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, ha durata biennale ed è rinnovabile, attraverso nuova manifestazione di volontà tra le parti.

ARTICOLO 12

Le spese di bollo e registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Vercelli li

Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale

Il Rettore Prof. Paolo Garbarino

Per l'ASL VCO

Il Commissario Dott. Corrado Cattrini

